SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 535-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **651**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 febbraio 1977

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con Allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 535 ora in discussione — già approvato alla Camera dei deputati — ha per oggetto l'autorizzazione a ratificare l'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, con Allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970.

Tale accordo fu preceduto da approfonditi studi, condotti da uno speciale gruppo di lavoro della Commissione economica per l'Europa; vi parteciparono esperti dei Paesi membri della stessa Comunità e, da parte italiana, c'è stato il valido contributo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Tre sono le esigenze fondamentali a cui la normativa risponde: la prima è l'igiene delle derrate e la tutela dei consumatori, la seconda il rispetto delle regole di concorrenza (prevedendo rimedi alla concorrenza sleale, possibile con mezzi gravati da minori oneri finanziari per inadeguatezza di attrezzature, che vizia le caratteristiche del mercato con tariffe inferiori); la terza esigenza è quella di stimolare il progresso tecnologico e promuovere l'adeguamento del parco specializzato, pur nella considerazione dei tempi necessari.

La normativa definisce i mezzi di trasporto speciali — isotermici, refrigeranti, frigoriferi e caloriferi — in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato 1; per un periodo di tre anni consente un coefficiente globale di trasmissione termica che qualifica la protezione delle casse dei veicoli superiore ai valori indicati e ciò per rendere possibile un graduale adeguamento del parco specializzato.

Per quanto riguarda le derrate il presente accordo specifica che esse sono congelate e surgelate oppure incluse nell'allegato 3: frattaglie, selvaggina, burro, latte destinato all'uso immediato, latte industriale, prodotti di latte, prodotti preparati a base di carne, conigli, volatili, pesce; per questi è indicata una temperatura limite consentita. Le derrate dovranno essere destinate a località situate sul territorio di uno Stato contraente.

Riguardo ai trasporti le disposizioni dell'accordo hanno per oggetto i trasporti fatti in conto proprio o in conto terzi sia quelli effettuati per ferrovia, sia quelli effettuati a mezzo automobilistico, oppure con entrambi i mezzi, purchè si tratti di un trasporto continuativo. Le disposizioni non si applicano a trasporti terrestri realizzati per contenitori senza trasbordo della merce quando questi trasporti sono preceduti o seguiti da un trasporto marittimo diverso da quello dell'articolo 3 paragrafo 2.

L'obbligo di rispettare l'accordo incombe al mittente che trasporti con mezzi propri od altrui, ma viene riconosciuto il diritto delle parti di convenire privatamente che tali obblighi possono essere assunti dal vettore o da terzi i quali assumono la responsabilità e si espongono, in caso di inadempienza, alle sanzioni ed alle altre conseguenze previste dal diritto privato.

Vengono quindi indicate le Autorità competenti nonchè le misure atte ad assicurare l'osservanza dell'accordo: le parti contraenti hanno l'obbligo di controllare la conformità dei mezzi alle norme e di riconoscere come validi gli attestati rilasciati dalle Autorità di altra parte contraente; debbono infine tenersi reciprocamente informate delle infrazioni commesse da un residente nel territorio di un'altra parte e delle sanzioni che gli sono state inflitte.

Al capo 4° vengono stabilite le forme per assumere la qualità di parte contraente: firma, ratifica o adesione; per l'entrata in vigore dell'Accordo; per la sua denuncia; per l'arbitrato e per la revisione dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, al fine di aggiornare Accordo e Allegati alle mutate esigenze merceologiche, di mercato, e alla evoluzione tecnica.

Tutte le disposizioni del presente Accordo hanno carattere pubblicistico: fanno quindi salve le clausole dei contratti stipulati in base al diritto privato, nonchè gli impegni assunti dai vari Paesi in materia di trasporti, con particolare riguardo alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia firmata a Roma il 25 feb-

braio 1961 e rivista con apertura alla firma il 7 febbraio 1970.

Considero sufficienti questi rilievi per sottolineare le utilità che hanno ispirato il trattato e l'efficacia della normativa predisposta; riferendo il parere favorevole ed unanime della 3ª Commissione chiedo l'approvazione del provvedimento.

SANTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con Allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e della marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.